

COMITATO DI REDAZIONE

Art. 34

Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la Legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).

È compito del comitato di redazione:

a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall'azienda;

b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;

c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;

d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art.4 (situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti (con esclusione di quelli afferenti le qualifiche apicali di cui all'art.6 e di quelli determinati da giusta causa così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Di essi verrà data tempestiva comunicazione al CdR), i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.

Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;

e) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.

Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.

Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri.

In ogni caso per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione.

In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell'editore e il comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei giornalisti di ogni servizio e delle redazioni decentrate che non fossero già rappresentate nel comitato di redazione, si riuniranno, almeno bimestralmente, per l'esame dei sopra specificati problemi e anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei giornalisti allo sviluppo delle imprese.

In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso la Camera di Commercio, l'editore procede ad illustrarne i contenuti al comitato di redazione consegnandone la copia.

L'azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell'art.35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 relativa al settore poligrafico.

Per la consultazione sindacale nei casi di crisi aziendale per i quali l'editore intende richiedere l'applicazione delle norme di cui agli artt. 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Cassa Integrazione Guadagni) si applica la procedura di cui all'allegato protocollo D).

Il comitato di redazione, a richiesta del singolo giornalista dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell'informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.

Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione) può essere istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sull'autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l'editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall'art.23. Il comitato di redazione è costituito da tre membri, eletti dall'assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti professionisti e i praticanti.

Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.

Il comitato di redazione sarà integrato a tutti gli effetti:

- da un fiduciario professionista della redazione o dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale composto da almeno 5 professionisti;

- da un fiduciario professionista delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza composti da almeno 10 giornalisti con diritto di voto;

- da un fiduciario professionista eletto congiuntamente dalle redazioni decentrate e dagli uffici di corrispondenza composti ciascuno da meno di 10 giornalisti con diritto di voto;

- da un fiduciario pubblicitista eletto dai corrispondenti, dai collaboratori fissi e dai pubblicitisti part-time delle redazioni centrali, decentrate e degli uffici di corrispondenza.

Nelle aziende editrici di periodici i giornalisti pubblicitisti godono dell'elettorato attivo e passivo. In quelle aziende le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicitisti, la maggioranza del comitato di redazione potrà essere costituita da giornalisti pubblicitisti. Nei periodici le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicitisti e che non abbiano il numero di redattori sufficiente per costituire un comitato di redazione, il fiduciario potrà essere un giornalista pubblicitista.

Nel caso in cui un'azienda editrice di periodici pubblici più testate, i rappresentanti sindacali per l'esercizio dei compiti specificatamente inerenti le singole testate saranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri: uno per le testate da 6 a 30 giornalisti; due per le testate da 31 a 60; tre per le testate con oltre 60 professionisti, praticanti e pubblicitisti dipendenti.

Per l'esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere generale sui giornalisti dipendenti dell'azienda, sarà costituito tra i rappresentanti sindacali delle singole testate un organismo unico aziendale.

Il predetto organismo sarà composto di tre membri nelle aziende con meno di 200 giornalisti dipendenti.

Nel caso in cui un'azienda pubblici, oltre ad un quotidiano, altro giornale, in aggiunta

al comitato di redazione o fiduciario per la testata principale sarà eletto un altro comitato di redazione per ogni altra testata avente più di 25 giornalisti professionisti e praticanti. In questi casi il comitato di redazione potrà essere unitario. Per le testate con un numero di giornalisti professionisti e praticanti compreso fra 6 e 25 saranno invece eletti altrettanti fiduciari che entrano a far parte del comitato di redazione della testata principale.

La nomina del comitato di redazione, del fiduciario, dei rappresentanti dei servizi, deve essere notificata all'editore dall'Associazione regionale di stampa. Il comitato di redazione, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi durano in carica due anni. I componenti del comitato, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi uscenti possono essere rieletti.

Note a verbale

1) La FNSI si riserva di dare informazione alla FIEG del regolamento di elezione degli organismi sindacali aziendali che si propone di elaborare, d'intesa con le Associazioni regionali di stampa, durante la validità del presente contratto.

2) La FIEG e la FNSI, ferme restando le previsioni normative dell'articolo, si impegnano - nel corso di vigenza contrattuale - ad operare una più razionale collocazione sistematica dei relativi contenuti.

3) Qualora in sede aziendale dovessero insorgere particolari problematiche relative alla composizione della rappresentanza sindacale nelle aziende editrici di periodici che editano più testate con un organico complessivo di giornalisti dipendenti inferiore a 30 unità le parti si incontreranno per esaminare i relativi aspetti.

Comunicati sindacali

Nell'ambito della funzione informativa dei giornali quotidiani, dei periodici, delle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa e delle emittenti radiotelevisive private comunque collegate ad aziende editoriali, si consente all'impegno di pubblicare i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e dei comitati di redazione secondo i seguenti criteri territoriali:

- i comunicati della Federazione Nazionale della Stampa Italiana sui mezzi di informazione di tutto il territorio nazionale;

- i comunicati delle Associazioni regionali di stampa sui mezzi di informazione delle rispettive giurisdizioni territoriali.

Il comitato di redazione e il coordinamento dei comitati possono chiedere almeno tre ore avanti la chiusura della prima edizione al direttore, o a chi lo sostituisce, l'inserimento dei loro comunicati sulle pubblicazioni dell'azienda. L'eventuale dissenso sull'opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario dell'Associazione regionale della stampa o, per quanto concerne le agenzie di stampa, della FNSI.

Tali comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei giornalisti. Il sindacato del direttore del giornale, sul contenuto di tali comunicati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.

Per quanto riguarda i giornali periodici a contenuto politico-informativo e a diffusione nazionale la pubblicazione dei comunicati sindacali, nell'ambito di quanto previsto dai precedenti commi, dovrà essere richiesta nei tempi tecnici consentiti dalla chiusura del giornale.

Tutela sindacale

I componenti del comitato di redazione, i fiduciari e i rappresentanti dei servizi nonché delle redazioni decentrate e degli uffici di corrispondenza non possono essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta dell'Associazione regionale di stampa.

Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perentorio di 8 giorni dalla notifica della richiesta quando il provvedimento non dipenda dall'attività sindacale svolta.

In caso di dissenso la Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art.47 dovrà pronunciarsi entro quaranta giorni dalla denuncia del dissenso.

La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali di stampa, nonché ai componenti del consiglio nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto delle suddette cariche o funzioni sia stata data preventiva formale notifica alla Federazione Italiana Editori Giornali.

Analoga tutela spetterà ai membri della Commissione di cui all'art.47, sempre che i nomi dei membri che rappresentano i giornalisti siano stati notificati preventivamente alla Federazione Italiana Editori Giornali.

La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Rappresentanti per la sicurezza

La relativa materia è di disciplina dell'Allegato Q.

* * *

Allegato Q

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 dicembre 1996, in Roma

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

premesso che

il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 dispone all'art.18 del capo V del Titolo I l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza nelle aziende o unità produttive con riferimento ai criteri ed alle entità numeriche ivi previste

considerato che

il comma 4 del predetto articolo 18 rinvia in sede di contrattazione collettiva la definizione delle specifiche ivi previste

si è convenuto quanto segue:

Rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza di cui all'art.18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art.19 dell'indicato decreto legislativo, rappresenta i giornalisti dipendenti per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali previste dall'art.34 della disciplina collettiva giornalistica (fiduciario di redazione, CdR e rappresentanti dei servizi ove esistenti, rappresentanti sindacali) secondo i seguenti criteri e modalità.

1) AZIENDE EDITRICI DI QUOTIDIANI ED AGENZIE DI STAMPA

Possono essere eletti o designati a rappresentante per la sicurezza i giornalisti non in prova titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e secondo il seguente rapporto:

- un rappresentante nelle aziende che occupino sino a 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza;

- tre rappresentanti nelle aziende con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza.

Hanno diritto al voto i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti, non in prova ed a tempo indeterminato di cui alle precedenti interlinee.

a) Aziende che occupano sino a 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali e pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza.

La normativa di cui alla presente lettera disciplina l'istituzione del rappresentante alla sicurezza nelle aziende in cui la rappresentanza sindacale dei giornalisti - in base alle disposizioni di cui all'art.34 del CNLG - è assicurata dal fiduciario di redazione (12° comma dell'art.34 del CNLG) ovvero dal comitato di redazione (11° e 13° comma dell'art.34) e dai rappresentanti dei servizi ove esistenti.

Con riferimento alle indicate forme di rappresentanza sindacale si conviene che:

- per le fattispecie di rappresentanza sindacale assicurata dal fiduciario di redazione quest'ultimo assume, per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione, anche la funzione di rappresentante per la sicurezza.

A seguito della scadenza del mandato di fiduciario avrà luogo l'elezione del rappresentante per la sicurezza che si svolge a scrutinio segreto. Risulterà eletto il giornalista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi ed allo stesso è altresì attribuita la funzione di fiduciario prevista dall'art.34 della disciplina collettiva giornalistica e viceversa. La durata dell'incarico è di due anni.

Il verbale delle elezioni è comunicato al datore di lavoro.

- Per le fattispecie di rappresentanza sindacale assicurata dal comitato di redazione (11° e 13° comma dell'art.34) e dai rappresentanti dei servizi, ove esistenti, il rappresentante alla sicurezza - per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione - è designato al loro interno dagli indicati componenti la rappresentanza sindacale.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi alla data di stipula della presente intesa e ne verrà data comunicazione scritta all'azienda. In assenza

di tale designazione la funzione di rappresentante per la sicurezza verrà assunta dal componente la rappresentanza sindacale come sopra individuata con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale.

Il rappresentante alla sicurezza mantiene tale incarico fino all'elezione del nuovo rappresentante.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato del comitato di redazione (11° e 13° comma dell'art.34) e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto nell'ambito dei nuovi componenti il comitato di redazione ed i rappresentanti dei servizi ove esistenti. Risulterà eletto quale rappresentante per la sicurezza il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

L'elezione del rappresentante per la sicurezza verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni successivi all'elezione dei nuovi componenti il comitato di redazione ed i rappresentanti dei servizi ove esistenti. Il verbale contenente il nominativo del rappresentante deve essere trasmesso alla direzione aziendale.

In caso di dimissioni del comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi, ove esistenti, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione del rappresentante.

In caso di dimissioni dall'incarico di rappresentante per la sicurezza subentra nell'incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale.

b) Aziende che occupano più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicitari titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali e pubblicitari nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza.

Per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione i componenti il comitato di redazione (11° e 13° comma dell'art.34) e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti designano, al loro interno, i 3 rappresentanti per la sicurezza.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi alla data di stipula della presente intesa e comunicata alla direzione aziendale. In assenza di tale designazione, la funzione di rappresentanti per la sicurezza verrà assunta dai 3 componenti la rappresentanza sindacale come sopra individuata con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale.

I rappresentanti per la sicurezza mantengono tale incarico fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato del comitato di redazione (11° e 13° comma dell'art.34) e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti nell'ambito dei nuovi componenti il comitato di redazione e di rappresentanti dei servizi ove esistenti.

Risulteranno eletti quali rappresentanti i soggetti che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni successivi alla elezione dei nuovi componenti il comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi ove esistenti.

Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere trasmesso alla direzione aziendale.

In caso di dimissioni del comitato di redazione e dei rappresentanti dei servizi, ove esistenti, i rappresentanti per la sicurezza esercitano le proprie funzioni fino a nuove elezioni dei rappresentanti per la sicurezza.

In caso di dimissioni dall'incarico di rappresentante per la sicurezza subentra

nell'incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. c) Nel caso in cui un'azienda pubblichi, oltre ad un quotidiano altro giornale, in aggiunta al rappresentante per la sicurezza della testata principale si procederà alla elezione o designazione di ulteriori rappresentanti per ogni altra testata secondo modalità, criteri ed entità numeriche di cui:

- alla lettera a), prima interlinea, del punto 1) per le testate con un numero di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti compreso fra 6 e 25;

- alla lettera a), seconda interlinea, del punto 1) per le testate da 26 a 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti;

- alla lettera b) del punto 1) per le testate con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti.

2) AZIENDE EDITRICI DI PERIODICI

Possono essere eletti o designati i giornalisti non in prova titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e secondo il seguente rapporto:

- un rappresentante nelle aziende che occupano a tempo indeterminato sino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei seguenti rapporti di lavoro:

- professionisti e pubblicisti ex art.1 del contratto a tempo pieno (36 ore settimanali);

- professionisti e pubblicisti a tempo parziale;

- pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza (3° paragrafo, art.36, CNLG);

- praticanti ex art.34 del CNLG;

- tre rappresentanti nelle aziende con più di 200 giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti di cui alla precedente interlinea.

Hanno diritto al voto i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti non in prova ed a tempo indeterminato di cui alle precedenti interlinee.

a) Aziende che occupano fino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla prima interlinea del punto 2).

Trovano applicazione, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla lettera a), prima e seconda interlinea, del precedente paragrafo 1.

b) Aziende che occupano più di 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla prima interlinea del punto 2).

Trovano applicazione, per quanto di ragione, le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 1.

c) Azienda editrice di periodici che pubblichi più testate.

Per le fattispecie di cui al 15° comma dell'art.34 il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i ovvero eletto/i dai giornalisti dipendenti dall'azienda aventi diritto al voto all'interno dei rappresentanti sindacali delle singole testate come individuati dal citato 15° comma dell'art.34.

- Aziende che occupano fino a 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla prima interlinea del punto 2).

Per le situazioni in atto ed in fase di prima applicazione fino alla nuova elezione dei rappresentanti sindacali delle singole testate, il rappresentante per la sicurezza è designato al loro interno dagli indicati rappresentanti sindacali.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi la data di stipula della presente intesa e comunicata alla direzione aziendale.

In assenza di tale designazione la funzione di rappresentante per la sicurezza verrà

assunta dal componente i rappresentanti sindacali con maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi dell'albo dell'ordine dei giornalisti. Il rappresentante per la sicurezza mantiene tale incarico fino all'elezione del nuovo rappresentante per la sicurezza.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato dei rappresentanti sindacali delle singole testate, il rappresentante per la sicurezza è eletto nell'ambito dei nuovi componenti i rappresentanti sindacali delle singole testate.

Risulterà eletto quale rappresentante per la sicurezza il soggetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

L'elezione del rappresentante per la sicurezza verrà effettuata entro e non oltre i 3 giorni successivi l'avvenuta elezione di tutti i rappresentanti sindacali delle singole testate.

Il verbale contenente il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere trasmesso alla direzione aziendale.

In caso di dimissioni dall'incarico di rappresentante sindacale, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo rappresentante per la sicurezza.

In caso di dimissioni dall'incarico di rappresentante per la sicurezza subentra nell'incarico il rappresentante sindacale con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale.

- Aziende che occupano più di 200 giornalisti e praticanti titolari dei rapporti di lavoro di cui alla prima interlinea del punto 2).

Per le situazioni in atto e fino alla nuova elezione dei rappresentanti sindacali delle singole testate, i 3 rappresentanti per la sicurezza sono designati al loro interno dagli indicati rappresentanti sindacali.

Tale designazione dovrà essere effettuata entro i 10 giorni successivi la data di stipula della presente intesa e comunicata alla direzione aziendale.

In assenza di tale designazione le funzioni di rappresentanti per la sicurezza sono assunte dai componenti i rappresentanti sindacali con maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi dell'albo dell'ordine dei giornalisti. I rappresentanti per la sicurezza mantengono tale incarico fino all'elezione dei nuovi rappresentanti per la sicurezza.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, a seguito della scadenza del mandato dei rappresentanti sindacali delle singole testate, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti nell'ambito dei nuovi componenti i rappresentanti sindacali delle singole testate.

Risulteranno eletti quali rappresentanti per la sicurezza i soggetti che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Valgono per il resto le disposizioni di cui alla precedente interlinea.

3) PERMESSI

Al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art.19 del D.Lgs. n. 626/1994 i seguenti permessi retribuiti:

- aziende editrici di quotidiani ed agenzie di stampa:

20 ore annue

a) nelle aziende che occupano meno di dieci giornalisti professionisti, praticanti e pubblicitari titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con orario di massima di 36 ore settimanali e pubblicitari nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza;

b) per le fattispecie di cui alla prima interlinea della lettera c) del punto 1).

40 ore annue

- c) nelle aziende che occupano un numero di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti non inferiore a dieci unità per i rapporti individuati alla precedente lettera a);
d) per le fattispecie di cui alla seconda e terza interlinea della lettera c) del punto 1);

- aziende editrici di periodici:

20 ore annue

e) nelle aziende che occupano a tempo indeterminato meno di dieci giornalisti e praticanti titolari dei seguenti rapporti di lavoro:

- professionisti e pubblicisti ex art.1 del contratto a tempo pieno (36 ore settimanali);
- professionisti e pubblicisti a tempo parziale;
- pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza;
- praticanti ex art.34 del CNLG.

40 ore annue

f) nelle aziende che occupino un numero di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti non inferiore a dieci unità per i rapporti individuati alla precedente lettera e).

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere a), b), c), d), i) ed l) dell'art.19 del D.Lgs. n. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.

Le ore di permesso spettanti al rappresentante per la sicurezza sono assorbite fino a concorrenza nelle ore di permesso che fossero state già riconosciute in assenza del presente accordo.

4) FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art.19, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 626/1994.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.

Tale formazione, che verrà elaborata con il concorso della Casagit e attuata con idonei strumenti formativi, deve prevedere un programma base di n. 32 ore che deve comprendere i seguenti argomenti principali:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenza sui rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza;
- metodologie sulle valutazioni del rischio.

Le parti sottoscrittrici il presente accordo possono individuare, anche in base agli indirizzi espressi dall'Osservatorio di cui all'art.42 della disciplina collettiva giornalistica - paragrafo ambiente di lavoro e tutela della salute - ulteriori contenuti specifici della formazione.

Letto, confermato e sottoscritto

FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

FEDERAZIONE NAZIONALE
STAMPA ITALIANA